

TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA

tra

PAOLO PIACENTINI con l'avv. BOMBARDA JACOPO

Contro

I.N.P.S. con l'avv. SAVONA EUGENIA

Oggi 11/02/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. Savona, l'avv. Bombarda e il ricorrente personalmente

Liberamente interrogato il ricorrente si riporta al contenuto del ricorso che conferma integralmente

I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti

L'avv. Bombarda chiede al giudice di confermare, quanto meno, l'orientamento della Corte d'Appello di Bs al quale ha aderito

I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio

Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura della sentenza

Procedimento Nr. 736/24



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO**

nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 11.2.2025

visto l'art. 429 c.p.c.

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 10.11.2023

da

PIACENTINI PAOLO rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Bombarda

- ricorrente -

CONTRO

INPS difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona

- resistente -

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente

In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato per le ragioni esposte in fatto ed in diritto

e per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato, nonché, ancora per le ragioni esposte in fatto ed in diritto

accertare e dichiarare che l'indebito del Sig. PIACENTINI Paolo è pari alle somme percepite a titolo di pensione anticipata con riferimento alle mensilità nelle quali percepiva altresì emolumenti da lavoro dipendente sino al compimento del sessantasettesimo anno di età e segnatamente nei mesi di maggio 2022,

giugno 2022, luglio 2022, agosto 2022, settembre 2022, ottobre 2022, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023 (cfr. doc.ti 5 e 6);

- in via subordinata

Annullare il provvedimento impugnato, nonché, ancora per le ragioni esposte in fatto ed in diritto accertare e dichiarare che l'indebito del Sig. Piacentini Paolo è pari alle somme percepite a titolo di lavoro dipendente sino al compimento del sessantasettesimo anno di età e segnatamente pari ad € 6.944,58.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del presente difensore che si dichiara antistatario.

Per la parte convenuta

Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da Piacentini Paolo in quanto infondato in fatto ed in diritto; in subordine, confermare l'indebito in relazione ai mesi in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa - dal 17/05/2022 al 31/10/2022 e dal 11/04/2023 al 30/11/2023 - quali desumibili dall'estratto conto assicurativo del sig. Piacentini.

Spese ed onorari di causa rifiuti.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 9.10.24 Piacentini Paolo conveniva avanti al Tribunale di Mantova l'INPS per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.

Il procuratore del ricorrente esponeva:

che Piacentini Paolo riceveva, con lettera INPS datata 12.05.2021, notizia dell'accoglimento in via definitiva a partire da aprile 2021 di pensione anticipata ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019 – già inizialmente liquidata in via provvisoria con quantificazione dell'importo da percepire in € 1.274,79 netti mensili, con tredicesima pari ad € 873,06 netti ;

che negli anni 2022 e 2023, il Sig. Piacentini, si reimpiegava lavorativamente presso il suo vecchio datore di lavoro, per il quale svolgeva mansioni di casaro e di autista di camion, per supplire a una carenza di organico e altresì per preparare e istruire il figlio del datore di lavoro in parola, ventenne, a coprire lunghi percorsi guidando mezzi pesanti;

che segnatamente, sottoscriveva contratto di lavoro dal 17.05.2022 al 21.10.2022, a part-time orizzontale in ragione di tre ore giornaliere per cinque giorni la settimana, ed ancora contratto di lavoro dall'11.04.2023 al 31.10.2023 che veniva poi prorogato di un ulteriore mese sino al 30.11;

che i compensi da attività lavorativa guadagnati dal Sig. Piacentini erano pari a complessivi € 6.944,58, di cui € 2.953,00 nel 2022 ed € 3.991,58 nel 2023 ;

che con comunicazione datata 28.09.2023, e notificata in data 23.10.2023, I.N.P.S. Direzione Provinciale di Mantova chiedeva la restituzione di un importo pari a € 32.609,08;

che il ricorso amministrativo non sortiva l'effetto sperato e con missiva e consegnata al ricorrente in data 09.10.2024, I.N.P.S. comunicava infine al Sig. Piacentini la ripetizione "d'autorità" delle somme

asseritamente dovute, tramite trattenute sulla pensione per un totale di 72 rate, a partire dalla prima utile

Tanto premesso contestava, con ampie e articolate argomentazioni giuridiche, la illegittimità della richiesta restitutoria dell'INPS invocando pronunce di merito anche di questo ufficio

Concludeva come sopra riportato

Si costituiva ritualmente l'INPS contestando la fondatezza del ricorso .

Il procuratore dell'INPS ricordava che sulla comunicazione di liquidazione inviata al pensionato era riportata nelle note l'indicazione “ Per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, fissata al marzo 2026, i redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Pertanto è tenuto a comunicare all'Inps l'inizio dello svolgimento dell'attività da lavoro dipendente o autonomo. Il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui. Il conseguimento di tali redditi superiori a 5.000 euro successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia, comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Nell'anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se conseguiti dopo la decorrenza della pensione. Lei, pertanto, è tenuto a comunicare all'Inps *l'avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente*” e rilevava altresì che a seguito di verifica da parte della Direzione Centrale Pensioni, veniva segnalata la presenza di svolgimento di lavoro dipendente incompatibile con la prestazione così come stabilito dall'art. 14, comma 3, dal decreto-legge n. 4 del 28/01/2019 e che , pertanto, a seguito di controlli effettuati dalla sede di Mantova, veniva accertata la sussistenza di un il rapporto di lavoro e la conseguente presenza di reddito da attività lavorativa svolta dal 17.5.22 al 31.10.22 e dal 11.4.2023 al 30.11.2023 nel 2021 e che , non rientrando i redditi suddetti nei casi previsti di compatibilità con il rapporto di lavoro , e in assenza di comunicazione del reddito da parte del pensionato, la prestazione pensionistica veniva ricostituita in data 21.9.23 e si generava un debito per il periodo dal 01/01/2022 al 31.10.23 , debito che veniva notificato al pensionato con i canali previsti.

In punto di diritto deduceva la piena legittimità dell'operato dell'INPS rilevando , in particolare, che la ratio sottesa all'introduzione della pensione anticipata va individuata nel perseguimento degli obiettivi di garantire flessibilità in uscita a coloro che intendono andare in pensione in data anteriore

a quella prevista dalla disciplina ordinaria e, nel contempo, di favorire un ricambio generazionale nelle attività produttive (a fronte di un costo di circa 65 miliardi di euro) e da qui la ragionevolezza del principio, introdotto dal legislatore all'art. 1, comma 204, della Legge 232/2016 ed al comma 3 dell'art. 14 del dl n. 4/19 di incumulabilità assoluta tra la pensione anticipata e le prestazioni di lavoro dipendente effettuate dal pensionato in costanza di godimento della pensione anticipata stessa.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso .

La causa , istruita sulla documentazione prodotta dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.

La vertenza deve essere decisa , in ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte , alla luce della recente sentenza n. 30994 del 4.12.24 che non dà spazio ad opzioni interpretative diverse. I giudici di legittimità hanno affermato: “ (...) *Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini del conseguente divieto. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiari, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all'INPS sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro,*

da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). Se, dunque, *per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.*

Si ritiene di aderire a questa giurisprudenza fondata sui precetti costituzionali richiamati dalla Corte Costituzionale e presi in considerazione dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza qui richiamata.

Non resta quindi che respingere il ricorso

Appare equo compensare fra le parti le spese di lite posto che il ricorrente ha fatto affidamento sull'orientamento precedentemente espresso da questo ufficio e dalla Corte Distrettuale

PQM

definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa e assorbita , così provvede:

- rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese di lite

Così deciso in Mantova, l'11.2.2025

Il Giudice

dott. Simona Gerola

